



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER LA SICILIA  
SEZIONE DI CATANIA**

Decreto n. 36/2010

**IL PRESIDENTE**

VISTI i decreti presidenziali n.ri 50/1990, 13/1993, 105/1993, 74/1994, 148/1994, 46/1996, 32/1997, 6/1998, 32/1998, 21/1999, 33/2001, 36/2002, 23/2003, 73/2003, 36/2004, 58/2006, 91/2007, 134/2008 e 51/2009 con i quali si è provveduto, da parte dei precedenti Presidenti, alla ripartizione fra le Sezioni interne di questa Sezione staccata delle materie del contenzioso giudiziario, sulla base dei criteri di massima stabiliti dal C.P.G.A., a norma dell'art. 13, 1<sup>a</sup> comma, n. 6, della L.27-4-1982, n. 186, per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei Tribunali divisi in sezioni;

TENUTE PRESENTI le deliberazioni del 22.1.1983 e del 4.5.1991 con le quali il C.P.G.A. ha approvato i predetti

critéri di ripartizione annuale dei ricorsi fra le Sezioni interne, ed in particolare la menzionata delibera del 1991 con la quale, modificando i criteri originari di cui alla delibera del 22.1.1983, si precisa, fra l'altro, che "le materie vanno ripartite secondo criteri di omogeneità dei diversi settori o sub settori del contenzioso amministrativo ed in base ad un principio di bilanciamento, volto ad armonizzare positivamente sul piano qualitativo e quantitativo il servizio giudiziario delle sezioni e la professionalità dei magistrati ad esse assegnati";

RILEVATO che il testo unificato delle direttive relative alla "Ripartizione dei ricorsi fra le Sezioni interne dei T.A.R. e delle Sezioni staccate" inserite nella raccolta delle direttive relative all'attività giurisdizionale e consultiva della G.A.", approvata nella seduta del 25.2.2005, riproduce sostanzialmente - con qualche lieve o marginale variante terminologica - il contenuto complessivo dei criteri precedentemente adottati e sopra indicati;

CONSIDERATO, per quanto attiene al bilanciamento qualitativo delle materie da ripartire, che l'esigenza di variare, sia pure in minima parte, le materie e sub materie assegnate annualmente alle Sezioni interne dei T.A.R. permane indubbiamente anche nell'ipotesi di sostanziale raggiungimento, nel corso di un anno, di un equilibrio quantitativo, e ciò al fine di conseguire, ancorché parzialmente ed indirettamente, l'obiettivo di diversificare ed arricchire le esperienze professionali dei magistrati, controbilanciando, così, la scarsa propensione di molti di loro a richiedere - quale preferenza prioritaria - l'assegnazione ad altra Sezione;

CONSIDERATO, che i criteri di massima del C.P.G.A. per la ripartizione annuale delle materie non contengono alcuna indicazione o direttiva ai Presidenti dei T.A.R. e, delle Sezioni staccate in ordine alle disposizioni, soprattutto di carattere "intertemporale", da emanare per la concreta attuazione di tali criteri di riparto, e che, conseguentemente, occorre procedere discrezionalmente a dettare le disposizioni necessarie per l'attuazione di cui

trattasi, tenendo conto essenzialmente dell'esigenza di rendere razionali le conseguenze del passaggio di competenza di alcune materie da una Sezione all'altra, sia per quanto concerne la fase cautelare che per quanto attiene alla definizione nel merito dei relativi ricorsi;

CONSIDERATO ancora, in proposito, che relativamente a tali disposizioni "intertemporali" (essenzialmente contenute negli artt. 5 e 6 del presente decreto, nonché, in parte, nell'art. 4 che li precede) si deve tenere conto, in particolare, di tre principi fondamentali che qui di seguito si riassumono in rapida sintesi e negli stretti limiti in cui rilevano:

- 1) Le disposizioni attuative in concreto dei criteri di riparto delle materie fra le Sezioni non possono che essere emanate dal Presidente con un atto processuale in senso lato, e più precisamente con un decreto presidenziale (art. 131, 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> comma, c.p.c.) avente carattere preparatorio ed organizzativo dell'attività giurisdizionale, ed hanno quindi, indubbiamente, natura processuale in quanto delimitano la competenza interna

di ogni Sezione che costituisce il presupposto processuale specifico previsto espressamente dal menzionato art. 13, 1<sup>a</sup> comma, n. 6, della legge n. 186/1982) per lo svolgimento del giudizio dinanzi ad una determinata Sezione. Anche tali disposizioni attuative, pertanto, vanno ricondotte e collocate nell'ambito del diritto processuale che, com'è noto, risulta costituito da un sistema di norme (di rango non soltanto primario ma anche secondario, nonché da tutti gli atti processuali generali di carattere preparatorio ed organizzatorio dell'attività giurisdizionale) che disciplinano le varie tipologie di processi finalizzati a garantire l'attuazione del diritto sostanziale nei casi di mancata osservanza spontanea da parte dei soggetti obbligati; rilevandosi così come un sistema caratterizzato dalla natura strumentale di tutte le norme che lo compongono.

2) Alla stregua del costante e pacifico orientamento giurisprudenziale e dottrinario, tutte le norme processuali sopravvenute (c.d. jus superveniens

processuale), e quindi anche quelle contenute nei cennati atti processuali generali, sono immediatamente applicabili - salvo espressa e contraria disposizione normativa, che nella materia di cui trattasi, manca - anche ai giudizi in corso, in quanto disciplinano le modalità di svolgimento delle liti sino alla loro definizione (cfr., fra le tante, Cass. civ. III, 19-5-1979, n. 2879, e Cass. 9-2-1976, n. 432). A tale principio della immediata applicabilità delle norme processuali non osta, invero, il principio della irretroattività della legge (art. 11, 1° comma, Disposizioni sulla legge in generale), posto che l'immediata applicazione delle norme processuali alle liti pendenti all'epoca della loro entrata in vigore concerne un fatto attuale, cioè il processo, e non un fatto passato, come ad esempio la proposizione della domanda giudiziale (Cass. civ., Sez. un., 15-5-1992, n. 5792), ed implica soltanto - lungi da ogni effettiva operatività con efficacia retroattiva - che gli atti processuali sono regolati dalle norme processuali

vigenti al momento del loro compimento (Cass. civ., III, 4-11-1996, n. 9544, e 12-5-2000; n. 6099).

- 3) Il principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25, 1<sup>a</sup> comma, Cost.) concerne soltanto l'ufficio giudiziario individuabile secondo i criteri di competenza previamente stabiliti dall'ordinamento processuale, e non già le sezioni in cui si articolano gli uffici giudiziari complessi, non essendo tali sezioni titolari di competenza esterna (Corte Cost., ord. N. 271/1989). Pertanto, non lede tale principio la circostanza che determinate controversie, a seguito del mutamento della ripartizione della competenza interna per materia, vengano decise da una Sezione diversa da quella alla quale erano state originariamente assegnate.

RITENUTO, conseguentemente, che dai principi sopra accennati deriva innanzitutto, quale logico corollario generale, la necessità di disposizioni intertemporali per disciplinare dettagliatamente l'applicazione immediata della nuova ripartizione di materie fra le Sezioni interne

anche relativamente ai giudizi in corso, e, in particolare, una serie di corollari applicativi specifici, fra i quali assume un peculiare e fondamentale rilievo quello secondo cui i decreti di fissazione delle udienze di discussione - salvi i casi, ovviamente, in cui sia stata già fissata l'udienza di discussione, o sia stata addirittura emanata una sentenza parziale - possono e debbono essere emanati dai Presidenti delle Sezioni interne alle quali è attribuita (o confermata) di anno in anno, dai decreti di ripartizione, la competenza relativa ad ogni singola materia oggetto dei ricorsi da fissare; e non già dal Presidente della (eventualmente) diversa Sezione interna alla quale era stato originariamente assegnato il ricorso al momento del deposito in Segreteria;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto,

#### DECRETA

##### Art.1

La ripartizione per materie dei ricorsi giurisdizionali fra le QUATTRO Sezioni interne della

Sezione staccata di Catania del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia - tenuto conto del criterio della maggiore omogeneità intrinseca delle singole materie o sub materie in relazione ad altre affini od analoghe ( che vanno tendenzialmente devolute alla cognizione di una stessa Sezione), ma contemperando tale principio col limite discrezionale derivante dall'ulteriore criterio di una ripartizione equilibrata o bilanciata sotto il profilo quantitativo e qualitativo - è stabilita per il 2011 come segue (con la precisazione che vengono evidenziate in grassetto le modifiche della ripartizione delle materie rispetto a quella vigente per il 2010):

#### SEZIONE PRIMA

##### 1) **CONTRATTI**

- Contratti pubblici di appalti o concessioni relativi ad opere o lavori affidati dallo Stato, dalla Regione, dalle Province, e loro Consorzi o Aziende, dei Comuni capoluoghi di provincia, dalle AUSL ed Aziende Ospedaliere, da Enti pubblici nazionali e

regionali, dagli I.A.C.P.,  
da società miste, e  
dall'ANAS.

- Incarichi di progettazione  
e di attività tecnico-  
amministrative connesse a  
tali contratti (art. 23 bis,  
lett. a, legge T.A.R.)

- Incarichi professionali di  
progettazione, connessi agli  
stessi contratti, ex art.  
2230 C.C.

- Altri contratti della P.A.  
(vendita, locazione,  
incarichi di progettazione  
di piani urbanistici, ex  
art. 2230 C.C., ecc.).

## 2) URBANISTICA

- Strumenti urbanistici  
(piani regolatori generali,  
particolareggiati ed  
equiparati, piani regolatori  
portuali, ecc.) con eccezione  
dei piani di edilizia  
economica e popolare,  
programmi costruttivi, e  
relativi procedimenti di  
espropriazione ed occupazio-  
ne di urgenza (di competenza  
della 3<sup>a</sup> Sezione).

- Controversie concernenti  
ogni altro aspetto dell'uso  
del territorio (art. 34, 2<sup>o</sup>  
comma, D.lgs. n.80/1998,  
sostituito dall'art.7 legge  
n. 205/2000).

## 3) EDILIZIA

Concessioni e autorizzazioni  
edilizie; oneri di  
urbanizzazione e costo di

costruzione; misure  
repressive dell'abusivismo  
edilizio.

#### **4) ATTIVITA' ECONOMICHE**

- Vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare.
- Editoria.

#### **5) ELEZIONI**

Contenzioso elettorale della Regione, delle Province e dei Comuni capoluogo di Provincia.

#### **6) VARIE**

- Telecomunicazioni e radiotelevisione;

#### **7) ESECUZIONI DI GIUDICATO ED ESECUZIONE SENTENZE**

Sentenze emesse dalla Sezione (ancorché la materia non sia più di competenza della Sezione).  
Giudizi di ottemperanza da parte di tutte le P.A. alle sentenze dei tribunali civili e dei giudici di pace, ed ai decreti ingiuntivi dei tribunali.

## SEZIONE SECONDA

### 1) ATTIVITA' E PRESTAZIONI DELLA P.A.

- Formazione, modifica ed estinzione di organi istituzionali (individuali e collegiali) dello Stato; e relativi rapporti di servizio onorario dei titolari di tali organi.
- Attività e prestazioni rese da Amministrazioni statali, dalla Regione, da Enti regionali ed ultraregionali, e da società concessionarie di servizi pubblici;
- Pubblica Istruzione. (esclusa quella universitaria);
- Formazione professionale.

### 2) CONTRATTI

Contratti pubblici di forniture di beni.

### 3) ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' ED ALTRI PROCEDIMENTI ABLATORI

- Dichiarazione di pubblica utilità, espropriazioni ed occupazioni di urgenza per la realizzazione di opere pubbliche.
- Requisizioni.
- Imposizioni di servitù pubbliche.

### 4) ATTIVITA' ECONOMICHE

- Industria; Commercio; e relative attività ausiliarie (quali i servizi di pubblicità privata, ecc.); Agricoltura; Artigianato.
- Turismo;
- Caccia e Pesca;
- Cave e miniere.
- Impianti distribuzione carburanti.

## **5) AMBIENTE-BENI**

### **PAESAGGISTICI-BENI CULTURALI**

**Tutela dell'ambiente (ivi comprese tutte le connesse controversie attinenti alle tasse e tariffe relative ai servizi ambientali); tutela dei beni paesaggistici; tutela dei beni culturali.**

## **6) PUBBLICO IMPIEGO**

- Procedimenti concorsuali di accesso al pubblico impiego contrattualizzato (art.63, 4° comma, primo inciso, D.lgs.n. 165/2001), ivi compresi i concorsi nell'ambito del S.S.N.;
- Controversie in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. attribuite ancora alla giurisdizione del G.A., ivi comprese le controversie instaurate dai medici del S.S.N. .

## **7) RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO CON LE P.A.**

- Incarichi ex art. 7, comma 6<sup>^</sup>, D.lgs. n. 165/2001;
- Convenzioni per collaborazioni esterne ex art. 110, comma 6<sup>^</sup>, D.lgs n. 267/2000;
- Altre convenzioni e collaborazioni analoghe.

#### 8) ELEZIONI

Contenzioso elettorale dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.

#### 9) VARIE

- Servizio militare (volontario e di leva) e Servizio civile nazionale;
- Servizi sociali, servizi socio-assistenziali, e volontariato.

#### 10) ESECUZIONE DI GIUDICATO ED ESECUZIONE DELLE SENTENZE

- Sentenze emesse dalla Sezione (ancorché la materia non sia più di competenza della Sezione).
- Giudizi di ottemperanza da parte di tutte le P.A. alle sentenze delle Corti d'Appello.

non sia più di competenza della Sezione).

- Giudizi di ottemperanza da parte di tutte le P.A. alle sentenze delle Corti d'Appello.

### SEZIONE TERZA

#### 1) ATTIVITA' E PRESTAZIONI DELLA P.A.

- Istruzione universitaria (attività e servizi resi dalle Università; formazione, modifica ed estinzione degli organi universitari; ecc.).

- Formazione, modifica ed estinzione di organi istituzionali (individuali e collegiali) degli Enti pubblici, (con esclusione delle Università'), nonché dei soggetti gestori di pubblici servizi; e relativi rapporti di servizio onorario dei titolari di tali organi.

- Attività e prestazioni rese da Enti locali e Consorzi (ivi compresi i bilanci).

#### 2) CONTRATTI

C- Contratti pubblici di appalti e concessioni di servizi;

I- Incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative connesse a tali contratti (art. 23 bis, lett. a, legge

T.A.R.);

I- Incarichi professionali di progettazione, connessi agli stessi contratti, ex art. 2230 C.C. .

### 3) URBANISTICA

- Piani di edilizia economica e popolare, Programmi costruttivi, e relativi procedimenti di espropriazione ed occupazione di urgenza (ad eccezione dei casi di impugnativa anche di strumenti urbanistici generali, che, per connessione, appartengono alla competenza della 1<sup>a</sup> Sezione);
- Gestione del patrimonio di edilizia economica e popolare.

### 4) ATTIVITA' ECONOMICHE

- Trasporti pubblici di linea, e materie connesse (determinazione di tariffe, ecc);
- Trasporti pubblici di linea, e materie connesse (determinazione di tariffe, ecc.);
- Trasporto di persone o di cose in servizio da piazza, Autonoleggio.

### 5) PUBBLICO IMPIEGO

Pubblico impiego non  
contrattualizzato, compresi  
i relativi procedimenti  
concorsuali di accesso  
(art.63, 4° comma, secondo  
inciso, D.lgs.n.165/2001).

#### 6) ELEZIONI

Contenzioso elettorale dei  
Comuni con popolazione da  
10.000 sino a 20.000  
abitanti.

#### 7) VARIE

- Demanio e patrimonio dello  
Stato, della Regione e degli  
altri enti pubblici, e  
relative concessioni ed  
autorizzazioni (ivi comprese  
le autorizzazioni  
all'accesso su strade  
pubbliche, ecc.)

- Ordinanze contingibili ed  
urgenti;

- Protezione civile;

- Privatizzazione o  
dismissione di imprese o  
beni pubblici; costituzione,  
modificazione o soppressione  
di società, ecc. (art. 23  
bis, lett. e, legge T.A.R.).

#### 8) ESECUZIONE DI GIUDICATO ED ESECUZIONE SENTENZE

-Sentenze emesse dalla  
Sezione (ancorchè la materia  
non sia più di competenza

della Sezione).

-Giudizi di ottemperanza da parte di tutte le P.A. ai decreti ingiuntivi dei giudici di pace).

#### SEZIONE QUARTA

##### 1) ATTIVITA' E PRESTAZIONI DELLA P.A.

- Attività e prestazioni rese dal Servizio sanitario nazionale (ivi compreso quello farmaceutico).
- Igiene pubblica (igiene degli alimenti e delle bevande, polizia veterinaria, ecc.).

##### 2) CONTRATTI

- Contratti pubblici di appalti o concessioni relativi ad opere o lavori affidati da Comuni non capoluogo di provincia, dalle Università, e da altri soggetti od organismi pubblici (di diritto comunitario) diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici ricomprese nella competenza della 1<sup>a</sup> Sezione;

I- Incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative connesse a tali contratti (art. 23 bis, lett. a, legge T.A.R.);

- Incarichi professionali di progettazione, connessi agli stessi contratti, ex art. 2230 C.C. .

### 3) ATTIVITA' ECONOMICHE

- Contributi e finanziamenti.  
- Fondi strutturali comunitari, e loro programmazione e attuazione attraverso i P.O.N., i P.O.R., i P.I.T, ecc.  
- Professioni e mestieri (abilitazioni, anche all'insegnamento, iscrizione in albi, ecc.)

### 4) ELEZIONI

Contenzioso elettorale dei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti.

### 5) VARIE

- Polizia amministrativa;  
- Immigrazione;  
- Concessione della cittadinanza;  
- Sport; giochi e scommesse relativi ad attività sportive;  
- Gestione portuale;  
- Gestione aeroportuale;  
- Affari tributari (con esclusione di quelli relativi alla tutela ambientale, di competenza della 1^ Sezione).

**6) ESECUZIONE DI GIUDICATO  
ED ESECUZIONE SENTENZE**

Sentenze emesse dalla  
Sezione (ancorché la materia  
non sia più di competenza  
della Sezione).

**ART.2**

1 - I ricorsi concernenti materie o sub-materie non espressamente indicate saranno assegnati in base al criterio residuale della maggiore analogia di tali materie o sub-materie con quelle espressamente previste e ripartite in base al precedente art.1.

2 - I ricorsi concernenti contestualmente due o più materie o sub-materie (come ad esempio quelli relativi a contratti misti di appalto di lavori e/o di servizi e/o di forniture; espropriazione per pubblica utilità ed appalto dei lavori per la realizzazione dell'opera pubblica sul terreno espropriato; concessioni edilizie connesse ad autorizzazioni all'esercizio di attività industriali o commerciali; ecc.) verranno assegnati alla Sezione competente per la materia o sub-materia che sotto l'aspetto

logico e giuridico appare prevalente o principale e/o presupposta rispetto alle altre da ritenersi accessorie (in analogia all'art. 40 c.p.c.) o presupponesti ai sensi dell'art. 295 c.p.c. -

3 - Ai criteri previsti dal predetto art. 1 che precede, ed al sussidiario criterio analogico di cui al primo comma del presente articolo, potrà derogarsi, al momento dell'assegnazione, soltanto nelle ipotesi di ricorsi proposti separatamente ma oggettivamente connessi (in analogia al cennato art. 40 c.p.c.).

### ART.3

1 - All'assegnazione dei ricorsi alle singole Sezioni interne, in attuazione dei criteri di ripartizione indicati al precedente art.1, provvedono (di norma giornalmente), con apposito decreto, il Presidente della Sezione staccata oppure Presidenti di Sezione interna od altri magistrati formalmente delegati dal Presidente della Sezione staccata (in via continuativa od anche soltanto per determinati periodi o giorni dell'anno), che si dovranno strettamente attenere, oltre che al presente decreto di ripartizione,

anche a tutte le altre disposizioni e direttive emanate in materia dal Presidente.

2 - Nei casi in cui venga proposta, contestualmente alla domanda cautelare, anche istanza di decreto presidenziale cautelare, i relativi ricorsi dovranno essere trasmessi, dall'Ufficio ricezione alle Segreterie giurisdizionali delle Sezioni competenti, immediatamente e con precedenza assoluta rispetto agli altri ricorsi depositati nello stesso giorno.

#### ART.4

1 - Nei casi in cui, subito dopo l'assegnazione di un ricorso alla Sezione interna ritenuta competente in base alle disposizioni che precedono, e prima dell'emanazione di qualunque ordinanza istruttoria o cautelare, o di sentenza parziale, il Presidente di tale Sezione o i difensori delle parti deducano motivatamente l'erroneità dell'assegnazione alla stregua delle stesse disposizioni, chiedendo la modifica o riforma sostitutiva del decreto di assegnazione ed il contestuale trasferimento del ricorso ad altra Sezione, il Presidente della Sezione staccata si

pronunzierà sull'istanza, accogliendola o rigettandola, con apposito decreto che verrà inserito in copia, a cura della Segreteria della Sezione competente, agli atti del fascicolo d'ufficio, o, nei casi più semplici, mediante modifica o conferma dell'assegnazione da effettuare sulla stessa copertina del fascicolo.

2 - A tale modifica o riforma sostitutiva del decreto di assegnazione, con contestuale trasferimento del ricorso ad altra Sezione, il Presidente della sezione staccata potrà anche provvedere d'ufficio (nei modi sopra indicati) ove rilevi - direttamente o a seguito di segnalazione degli uffici di segreteria - l'erroneità dell'assegnazione originaria disposta da egli stesso o dal magistrato delegato, sempre che - anche in tal caso - non sia già intervenuta alcuna pronunzia istruttoria, cautelare, o parziale.

3 - L'erroneità dell'assegnazione di un ricorso ad una Sezione interna potrà essere rilevata, sia dai difensori delle parti che dal Presidente della Sezione, anche al momento della trattazione della domanda cautelare in Camera

di consiglio. In tal caso, la relativa deduzione sarà formulata nel verbale della Camera di consiglio, e conseguentemente il Presidente della stessa Sezione indicherà, sempre a verbale, di quale materia si tratti e quale sia, a suo avviso, la Sezione interna competente, disponendo contestualmente l'invio di copia del predetto verbale e del fascicolo al Presidente della Sezione staccata affinché si pronunzi formalmente con apposito decreto sulla richiesta di assegnazione del ricorso ad altra Sezione interna.

4 - Dopo la preclusione di tale potere di modifica dell'assegnazione erronea a causa dell'avvenuta emanazione dei predetti provvedimenti giurisdizionali da parte dei magistrati della Sezione alla quale è stato erroneamente assegnato il ricorso, il trasferimento di uno o più ricorsi alla Sezione effettivamente competente potrà essere eventualmente disposto con ordinanza collegiale e soltanto nelle ipotesi di connessione di due o più ricorsi pendenti dinanzi a Sezioni diverse, e ciò in applicazione analogica dell'art. 274, 2° comma, c.p.c. (o, se ritenuto possibile,

con l'utilizzazione di altri rimedi o istituti giuridici processuali).

#### ART.5

- 1 - Il presente decreto entra in vigore dal 1° gennaio 2011, e pertanto, da tale data, i Presidenti delle Sezioni interne non potranno procedere alla fissazione di udienze pubbliche o camerali per ricorsi attribuiti, con decorrenza dal 2010, alla competenza di altra Sezione, anche se già assegnati, nel corso del 2009, alla Sezione competente per tale anno.
- 2 - Ne consegue che, anche al fine di perseguire una tendenziale uniformità dell'orientamento giurisprudenziale (sia di merito che cautelare) nel periodo di vigenza del presente decreto attraverso l'attribuzione alla medesima Sezione della competenza giurisdizionale interna relativamente a tutti i ricorsi (senza distinzione temporale) concernenti materie precedentemente rientranti nella competenza di altra Sezione, la nuova ripartizione delle materie stabilita al precedente art.1 si estende automaticamente, a decorrere dal 1° gennaio 2011, anche a

tutti i ricorsi (e relativi motivi aggiunti) ancora pendenti per il merito alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, e per i quali i Presidenti delle Sezioni interne (precedentemente competenti) non abbiano già emanato, entro la stessa data, i decreti di fissazione dell'udienza pubblica di discussione.

3 - Tale estensione automatica di competenza esplica, quindi, immediatamente la sua efficacia giuridica, divenendo operativa senza che occorra previamente procedere alla modifica dei decreti di assegnazione dei ricorsi di cui sopra alla Sezione originariamente competente per materia. Conseguentemente, i Presidenti delle Sezioni interne competenti in base alla ripartizione di cui al presente decreto potranno e dovranno disporre la fissazione dell'udienza di discussione di tutti i ricorsi relativi alle materie assegnate alla loro competenza, limitandosi ad attestare sulla copertina del fascicolo che la competenza originaria risulta modificata al momento della fissazione.

4 - La predetta estensione di competenza ricomprenderà ovviamente - sia per la naturale "vis attractiva" che al

fine precipuo di attribuire la cognizione della fase cautelare alla stessa Sezione competente per la cognizione e definizione del merito - anche la trattazione di nuove domande cautelari (proposte sia autonomamente che contestualmente a motivi aggiunti) e delle istanze di esecuzione di ordinanze cautelari e/o di incidenti di esecuzione vari.

5 - L'estensione automatica di competenza interna sopra descritta - tenuto conto che altrimenti il riparto annuale di competenza non avrebbe alcun senso, ed alla stregua del ricordato principio generale dell'applicazione immediata di tutte le norme processuali sopravvenute (sia di rango primario che secondario) anche ai giudizi in corso - costituisce proprio l'effetto perseguito e voluto dal C.P.G.A. con l'adozione dei "criteri di ripartizione dei ricorsi fra le Sezioni interne dei T.A.R. e delle Sezioni staccate", quali risultanti dalla menzionata raccolta delle direttive approvata nella seduta del 25.2.2005, ed i cui punti 1 e 3 (così come gli analoghi punti o paragrafi delle stesse direttive in materia approvate in precedenza dal

C.P.G.A. e poi trasfuse nel "testo unico compilativo" del 2005) prescrivono, rispettivamente, che "All'inizio di ciascun anno il Presidente... individua le materie..." e che "all'inizio di ciascun anno il Presidente...adotta apposito decreto per la concreta attuazione dei predetti criteri di massima..."

6 - Come stabilito, quindi, dal C.P.G.A., - in conformità, sia pure implicita, al cennato principio dell'applicabilità immediata delle norme processuali ai giudizi in corso - i ricorsi relativi a materie che il Presidente ha discrezionalmente ritenuto, sulla base dei cennati criteri, di assegnare ad altra Sezione (rispetto a quella competente l'anno precedente) non possono che essere trattati, sia in fase cautelare che nel merito ed almeno per l'anno di vigenza del presente decreto presidenziale, dalla diversa Sezione alla quale viene assegnata la competenza interna della materia o sub-materia considerata.

7 - Conseguentemente, le domande di prelievo dei ricorsi concernenti materie trasferite ad altra Sezione interna (col presente decreto o con i precedenti decreti di

ripartizione) vanno immediatamente trasmesse, a cura della Segreteria della Sezione precedentemente competente, alla Segreteria della Sezione attualmente competente affinché le sottoponga al Presidente per le determinazioni del caso in relazione al programma di fissazione dei ricorsi piu' urgenti nelle varie udienze di discussione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 51, 2° comma, e 53, 2° comma, R.D. n.642/1907.

#### ART. 6

1 - Dopo la risoluzione o definizione delle eventuali questioni pregiudiziali o incidentali che ne hanno determinato la sospensione o l'interruzione (questione di costituzionalità: art. 23, 2° comma, L. 11-3-1953, n. 87; sospensione necessaria: artt. 295 e 297 c.p.c.; regolamento preventivo di giurisdizione: art. 367 c.p.c.; interruzione: artt. 302, 303 e 305 c.p.c., richiamati dall'art. 24 legge T.A.R. n. 1034/1971; ecc.), il giudizio di merito deve, ovviamente, proseguire sino alla conclusione con sentenza dinanzi alla stessa Sezione interna dinanzi alla quale pendeva e dinanzi alla quale si era verificato l'evento

sospensivo o interruttivo (così come già espressamente stabilito con D.P. n. 26 del 9-11-2009), ancorché, "medio tempore" la competenza interna per materia sia stata attribuita ad altra Sezione.

2 - Analogamente, in tutte le ipotesi - previste dall'art. 35 legge T.A.R. n. 1034/1971 - di annullamento della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello con rinvio della controversia al T.A.R., il giudizio prosegue dinanzi alla stessa Sezione interna che aveva emanato la sentenza annullata, anche se, "medio tempore", la competenza interna per materia sia stata attribuita ad altra Sezione.


#### ART. 7

La Segreteria Affari Generali e del personale è incaricata di comunicare immediatamente e direttamente il presente decreto, entro il giorno successivo al suo deposito, a tutti i Presidenti delle Sezioni interne ed a tutti gli altri magistrati, nonché ai funzionari addetti all'Ufficio ricezione ricorsi ed ai Direttori di Segreteria delle stesse Sezioni, mediante consegna di copia a ciascuno

di essi ed acquisizione contestuale della loro firma e della data di consegna, per presa visione e ricevuta, su apposito foglio separato da allegare successivamente all'originale del decreto.

Il predetto Ufficio è altresì incaricato di rendere noto al pubblico il presente decreto mediante affissione immediata all'albo del T.A.R. Sicilia-Catania, in quello delle Segreterie di tutte le Sezioni interne, nelle sale avvocati al secondo piano ed al piano terra del Tribunale, nonché mediante pubblicazione immediata sul sito internet della giustizia amministrativa.

Catania, 21 dicembre 2010

Il Presidente  
  
(Dott. BIAGIO CAMPANELLA)

Depositato in Segreteria il 21-12-2010

~~IL DIRIGENTE~~

Dr. Gustavo CUMIN

